

**Decreto-legge recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19**

**Art. 46**

**Sospensione termini di impugnazione dei licenziamenti**

DL	Norme richiamate	Sintesi
<p>1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.</p>	<p>Art. 4. <i>Procedura per la dichiarazione di mobilità</i> (legge 23 luglio 1991, n. 223)</p> <p>Art. 5. <i>Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a carico delle imprese</i> (legge 23 luglio 1991, n. 223)</p> <p>Art. 24. <i>Norme in materia di riduzione del personale</i> (legge 23 luglio 1991, n. 223)</p> <p>Art. 3 (legge 15 luglio 1966, n. 604) "Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa."</p>	<p>Sospensione per 60 gg. dell'avvio di procedure di impugnazione licenziamenti e per lo stesso termine sospensione di quelle avviate dopo il 23.2.2020 Per lo stesso termine, il datore di lavoro non può licenziare per giustificato motivo oggettivo</p>